



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATO 2

**Fondo di Garanzia PMI
Circolare n. 662 dell'8.6.2012**



8 giugno 2012

CIRCOLARE N. 622

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)**Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012**

Si informa che, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, pubblicato nella G. U. n. 131 del 7 giugno 2012, in data odierna sono entrate in vigore misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 a valere sull'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Con decorrenza immediata e per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del citato Decreto Legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di Garanzia è concesso:

- a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
- per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
- secondo percentuali di copertura definite come segue:
 - per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
 - per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Le predette misure sono riservate alle imprese, ubicate nei Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del 1° giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modifiche e integrazioni, che attestino di aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa. Tale documentazione dovrà essere acquisita e tenuta agli atti a cura dei soggetti richiedenti.

La presente Circolare e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

MedioCredito Centrale

- All.:
- Decreto del 1° giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - Decreto Legge del 6 giugno 2012, n. 74



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLEGATO 3

“Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - articolo 10”

**ELEMENTI DI NOVITA' INTRODOTTI DAL DECRETO LEGGE 83/2012 PER LE
ATTIVITA' CONNESSE AL SISMA DEL MAGGIO 2012**

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Art. 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

POSSIBILITA' PER I COMMISSARI DELEGATI DI ATTIVARE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI TEMPORANEI ABITATIVI (MAP) E MODULI DESTINATI AD ATTIVITA' SCOLASTICA E UFFICI PUBBLICI (MUSP)

1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, **provvedono**, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi** - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - **ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi**, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

PROCEDURE SPEDITIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEI MAP E DEI MUSP IN ACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI (OCCUPAZIONI DI URGENZA - VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO - PROVVEDIMENTO DI PROVVISORIA OCCUPAZIONE

2. I Commissari delegati **provvedono**, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.**

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, **costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.** Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente

diritto o interessato da essa previste, I Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. **Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, **i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.** Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. **Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.**

6. **L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione.** L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

**GARA RISTRETTA E PROCEDURE ACCELERATE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI -
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(INGEGNERI/ARCHITETTI/EDILI/COSTRUTTORI)- ESTENSIONE DEL SUB-APPALTO**

7. **L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore.** In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

POSSIBILITA' DI AVVALERSI DEL PROVVEDITORATO OO.PP. E DEGLI UFFICI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DEI MUSP

8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, **potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali**, che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

REPERIMENTO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI LIBERI PER SOGGETTI SGOMBERATI (COMPETENZE DEI COMMISSARI DELEGATI E DEI SINDACI)

9. I Commissari delegati possono procedere al **reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati** per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, **l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.**

PROCEDURE PER LA RIPIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER ASSICURARE LA RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ABITATO ANCHE TENENDO CONTO DELLA REALIZZAZIONE DEI MAP E DEI MUSP

11. **I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.**

COPERTURA ECONOMICA - ATTIVIZIONE RISORSE BANDO ISI PER INTERVENTI SU CAPANNONI E IMPIANTI INDUSTRIALI - RIPARTIZIONE RISORSE TRA REGIONI

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. **(*) IN CALCE TESTO DELL'ART. 2 DEL D.L. 74/2012**

13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, **il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'**

speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, **per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali** a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. **La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.** Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

CONVENZIONE FINTECNA

14. Sulla base di apposita **convenzione** da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, **Fintecna** o società da questa interamente controllata assicura alla regione Emilia-Romagna il supporto necessario **per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012.** Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

STRUTTURA COMMISSARIALE

15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».**

() SI RIPORTA IN CALCE L'ARTICOLO 1 COMMA 5 DEL D.L. 74/2012**

() Art. 1, comma 5, Decreto legge 74/2012, come integrato dal d.l. 83/2012**

5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. **A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.**

(*) Art. 2 Decreto legge 74/2012 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'*allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'*articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è abrogato. ⁽²⁾

4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al *regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002*, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'*elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del *decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*.

6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'*articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*.

